



COMUNE DI SARDARA

Provincia Medio Campidano

Piazza Gramsci

Regolamento del servizio **barracellare**

Approvato con delibera del consiglio comunale n° 68 del 22/10/2012

ART. 1

Composizione e ordinamento della compagnia barracellare

Riconoscendo il valore sociale, l'importanza culturale e storica che ha avuto per la nostra comunità viene ricostituita nel Comune di Sardara la Compagnia Barracellare organizzata, regolata e disciplinata in conformità alle disposizioni di cui al regolamento approvato con R.D. del 14 luglio 1898 n°403 e successive modificazioni e disciplinata dalla Legge Regionale 15.07.1988 n. 25 e del decreto Assess.EE.LL. Finanze ed Urbanistica n°1534 del 17/10/1988 e sottoposta all'osservanza delle norme di cui al presente regolamento.

La sede Legale è presso Piazza Sant'Antonio n°6, mentre le assemblee si svolgeranno in idonei locali messi a disposizione dall'Amministrazione Comunale; qualunque variazione della sede legale verrà adottata dalla Giunta Comunale.

La Compagnia non persegue alcuno scopo di lucro.

Nell'espletare le proprie funzioni e i propri compiti dovrà privilegiare, per quanto possibile, l'attività di prevenzione.

La costituzione della Compagnia Barracellare ed il reclutamento dei suoi componenti avviene nel rispetto del principio del volontariato.

ART. 2

Costituzione e durata della Compagnia Barracellare

La Compagnia Barracellare deve essere costituita nel periodo compreso tra il 1°ottobre e il 31 dicembre. Ha durata triennale e s'intende rinnovata automaticamente per il successivo triennio, fatto salvo lo scioglimento della compagnia o diversa deliberazione da parte dell'Amministrazione Comunale almeno sei mesi prima della scadenza naturale.

In ogni caso, su concorde volontà espressa dall'Amministrazione Comunale e dalla Compagnia, può essere prorogato l'incarico fino alla costituzione della nuova Compagnia.

ART. 3

Funzioni ordinarie della Compagnia Barracellare

Le funzioni attribuite alla Compagnia Barracellare sono le seguenti:

1. salvaguardare la proprietà affidatagli in custodia dai proprietari assicurati, verso un corrispettivo determinato secondo le modalità previste dalla L.R.n°25 del 15/07/1988 e nella misura previste dal presente regolamento;
2. collaborare, su loro richiesta, con autorità istituzionalmente preposte al servizio di :
 - protezione civile;
 - prevenzione e repressione dell'abigeato;
3. prevenire e reprimere le infrazioni previste dalla normativa vigente in materia di controllo degli scarichi di rifiuti civili e industriali e di abbandono dei rifiuti su area pubblica;
4. collaborare con gli organi statali e regionali istituzionalmente preposti alle attività di vigilanza e tutela nell'ambito delle seguenti materie:
 - salvaguardia del patrimonio boschivo, forestale, silvo-pastorale e delle aree coltivate in genere;
 - salvaguardia del patrimonio idrico con particolare riguardo alla prevenzione dell'inquinamento;
 - tutela di parchi, aree vincolate e protette, flora, vegetazione e patrimonio culturale e naturale in genere;
 - caccia e pesca ai sensi della normativa regionale vigente;
 - prevenzione e repressione degli incendi;
5. salvaguardia del patrimonio comunale secondo le modalità che saranno stabilite con apposita convenzione;
6. collaborare con le forze di polizia locale per il controllo del randagismo, in conformità a quanto previsto dalle norme che regolano la materia;
7. collaborare nell'attuazione dei piani di controllo delle specie di fauna selvatica aliene o invasive;
8. tutte le altre funzioni, a carattere temporaneo, che l'Amministrazione comunale ritenga possano essere affidate alla Compagnia Barracellare per l'esercizio di attività, per conto e nell'interesse del Comune, compatibilmente con le competenze attribuite dalla normativa vigente. Le predette funzioni vengono di volta in volta individuate con deliberazione della Giunta Comunale che ne stabilisce le modalità di espletamento e la durata.

La Compagnia Barracellare è tenuta a far rispettare le ordinanze e i regolamenti comunali nelle materie di cui sopra.

I componenti della Compagnia Barracellare debbono collaborare, nell'ambito delle proprie attribuzioni, nel rispetto delle norme vigenti e per specifiche operazioni, con le forze di Polizia locali quando da parte delle competenti autorità ne sia fatta richiesta al Sindaco; nell'esercizio di tali attività gli addetti al servizio barracellare dipendono operativamente dall'autorità che ha richiesto la loro utilizzazione.

ART. 4

Competenza territoriale della Compagnia Barracellare

La Compagnia Barracellare è costituita su base comunale ed espleta le proprie funzioni entro il territorio del Comune di Sardara; operazioni esterne rispetto a tale territorio possono essere svolte esclusivamente in caso di necessità dovuta alla flagranza dell'illecito commesso nel territorio di Sardara.

La Compagnia Barracellare di Sardara collabora con le Compagnie Barracellari dei Comuni limitrofi, costituendo con queste ultime apposite forme di intesa.

Delle intese di cui sopra è data preventiva comunicazione al Sindaco, alla Polizia Locale e ai Carabinieri dei Comuni interessati.

Qualora gli addetti al servizio barracellare operino, sulla base delle intese di cui sopra, nel territorio di un Comune diverso da quello di appartenenza, rispondono del loro operato al Sindaco di tale Comune.

ART. 5

Membri della Compagnia Barracellare

Il numero complessivo dei componenti la Compagnia Barracellare, nonché il numero degli ufficiali e dei graduati, considerata l'estensione, la morfologia del territorio e le caratteristiche socio economiche del comune, non può essere inferiore alle 10 unità e non superiore alle 35. Il rapporto fra componenti la Compagnia (escluso il segretario) e il numero degli ufficiali è stabilito nella misura di uno a dieci. Il corpo ufficiali sarà costituito da un capitano, un vice-capitano e da un numero di graduati adeguato a completare il rapporto di uno ogni dieci componenti la Compagnia.

ART.6

Requisiti per la nomina a componente della Compagnia Barracellare

Per poter essere ammessi a far parte della Compagnia Barracellare del Comune di Sardara è richiesto il possesso dei seguenti requisiti:

a - maggiore età;

b - godimento dei diritti civili e politici;

c - non aver subito condanne a pene detentive per il delitto non colposo, non essere stato sottoposto a misura di prevenzione oppure sanzioni amministrative nelle materie inerenti le attività della compagnia;

d- di non aver riportato condanne penali relativamente all'esercizio illecito dell'attività venatoria, né di aver fatto ricorso al beneficio di cui all'art. 444 del codice di procedura penale (patteggiamento).

e - non essere stato espulso dalle forze armate o da corpi militarmente organizzati o destituito da pubblici uffici;

f - aver assolto la scuola dell'obbligo o in caso contrario, dare dimostrazione di saper leggere e scrivere;

g - idoneità fisica,

h - essere residente nel Comune di Sardara da almeno tre anni.

i - essere persona capace di assolvere degnamente la funzione per riconosciuti requisiti di probità, carattere e moralità.

l - potersi validamente obbligare

La dimostrazione di cui alla precedente lettera **f)** è data mediante una dichiarazione sottoscritta dall'interessato alla presenza del legale Segretario Comunale del Comune di residenza, da rilasciare entro dieci giorni dalla nomina.

Gli ufficiali ed i graduati, oltre ai requisiti di cui al primo comma del presente articolo, devono possedere i seguenti requisiti:

A. Aver compiuto il venticinquesimo anno di età;

B. Essere in possesso del Diploma di Scuola Media Inferiore.

C. Possedere riconosciuta conoscenza del territorio e dell'ambiente del Comune di Sardara;

D. Possedere regolare Patente di Guida almeno di categoria B.

La carica di componente della Compagnia Barracellare è incompatibile con quella di componente di Giunta e/o Consigliere Comunale del Comune di Sardara.

I barracelli non possono, senza giustificato motivo, esimersi dal servizio loro assegnato.

In caso di legittimo impedimento, il Capitano, dopo suo accertamento personale, potrà concedere la dispensa dal servizio.

I barracelli in nessun caso possono procedere arbitrariamente all'assunzione di aiutanti, né possono farsi sostituire neanche momentaneamente.

I barracelli in servizio dovranno essere sempre muniti di distintivi e della patente ai sensi dell'art. 13, comma 6, L.R. 25/88.

In servizio dovranno sempre tenere il contegno dignitoso e corretto che si addice alle persone addette ai servizi pubblici, tenere sempre in ordine e decoro la divisa.

Della dotazione tecnica delle divise dovrà presentarsi al Comune idoneo rendiconto annuale da cui risulti l'acquisto delle stesse e la consegna ai barracelli, secondo le assegnazioni fatte dall'Assessorato Regionale per l'acquisto di attrezzature, i cui contributi non potranno essere suddivisi fra i barracelli.

ART. 7

Modalità di costituzione della Compagnia Barracellare

Per le modalità di costituzione della Compagnia Barracellare bisognerà attenersi a quanto previsto dagli art. 12 e 13 della L.R. 15 luglio 1988 n. 25.

Il Consiglio Comunale con apposita deliberazione istituisce e approva il Regolamento del servizio barracellare.

Con successiva deliberazione da adottarsi a scrutinio segreto ed a maggioranza assoluta di voti, il Consiglio comunale provvede a designare il nominativo del capitano tra quanti ne abbiano presentato domanda e siano in possesso dei requisiti richiesti;

La nomina formale del capitano è subordinata alla comunicazione, da parte della Prefettura, della sussistenza dei requisiti per l'attribuzione della qualifica di "agente di pubblica sicurezza". In assenza del predetto requisito da parte del capitano designato, il Consiglio delibererà, con la procedura di cui sopra, la designazione di un altro nominativo tra quanti ne abbiano presentato domanda.

Appena intervenuta la comunicazione della sussistenza dei requisiti, il Sindaco provvede alla nomina del capitano il quale dovrà prestare giuramento di fronte allo stesso, con le forme e le modalità previste dalle vigenti disposizioni di legge.

Nei trenta giorni successivi alla nomina, la Giunta Comunale predispone, d'intesa con il Capitano, l'elenco dei componenti la Compagnia Barracellare e lo sottopone all'approvazione del Consiglio che, previa verifica del possesso da parte di ciascun componente dei requisiti di cui all'art. 6 del presente regolamento, ne delibera la costituzione.

Il Sindaco informa la popolazione con adeguate forme di pubblicità e mediante avviso da pubblicarsi nell'albo pretorio del Comune dell'avvenuta costituzione della Compagnia Barracellare.

Gli ufficiali ed i graduati, sono eletti a maggioranza e con scrutinio segreto da tutti i componenti la compagnia, per l'occasione presieduta dal Sindaco o suo delegato con l'assistenza del segretario che redigerà il verbale.

Nel caso in cui la Compagnia venga riconfermata per il successivo triennio, il Consiglio Comunale dovrà provvedere a designare il nuovo capitano sulla base di una terna di nomi proposti dall'assemblea dei barracelli a scrutinio segreto da presentare entro tre mesi dalla scadenza.

ART.8

Immissione in servizio

L'effettiva immissione in servizio dei componenti la Compagnia Barracellare è subordinata all'attribuzione, da parte del Prefetto competente per territorio, della qualifica di agente di pubblica sicurezza, ai sensi dell'art. 12 del Decreto del Presidente della Repubblica 19 giugno 1979, n. 348.

In difetto di tale attribuzione, la nomina a barracello è priva di effetto. Nel decreto prefettizio di nomina ad agente di pubblica sicurezza verrà indicato, ai sensi del suddetto articolo 12, secondo comma, il tipo di armi che i componenti della Compagnia Barracellare sono autorizzati a portare nell'espletamento dei servizi loro assegnati.

Entro i dieci giorni successivi alla notifica dell'attribuzione della qualifica di agente di pubblica sicurezza, ciascun componente la compagnia barracellare deve prestare giuramento, con le forme e modalità previste dalle vigenti disposizioni di legge, davanti al Sindaco o a un suo delegato il quale, ultimate le formalità del giuramento, provvede all'emanazione dell'atto formale di immissione della Compagnia nell'esercizio delle sue funzioni dandone contestuale comunicazione alla prefettura, ai carabinieri e alle forze di polizia territorialmente competenti. Con il provvedimento di immissione in servizio ha inizio il periodo triennale di

attività della Compagnia con tutte le prerogative e le responsabilità ad essa connesse.

Ogni componente la Compagnia riceverà una patente vidimata dal Sindaco. I componenti della Compagnia Barracellare deceduti, dimissionari od esclusi ai sensi del successivo articolo 27, possono essere sostituiti nei modi e con le procedure indicati per la costituzione; i sostituti durano in carica fino al completamento del triennio.

ART. 9

Comandante della Compagnia Barracellare, requisiti e attribuzioni

Il Capitano rappresenta la Compagnia Barracellare, la dirige ed è responsabile verso il Sindaco del corretto svolgimento del servizio, della disciplina e dell'impiego tecnico operativo degli addetti al servizio barracellare. In particolare il Capitano forma le pattuglie e le sorveglia, tiene nota dei permessi, delle assenze, delle infrazioni alla disciplina, delle punizioni inflitte, dando di tutto comunicazione al segretario della Compagnia per le opportune annotazioni sul registro del personale.

Per essere nominato capitano, oltre ai requisiti previsti dal precedente art. 6, è necessario possedere i seguenti ulteriori requisiti.

1. aver compiuto il 25° anno di età;
2. aver fatto parte di una Compagnia Barracellare per almeno cinque anni o aver prestato servizio, per un medesimo periodo di tempo, in qualità di sottoufficiale o ufficiale nei corpi della Polizia di Stato, della Guardia di Finanza, nell'Arma dei Carabinieri o nelle altre forze armate.
3. possedere riconosciuta esperienza del territorio e dell'ambiente in cui la Compagnia Barracellare è chiamata ad operare.

La Compagnia sorveglia con appositi giri di ispezione dividendosi normalmente in pattuglie. Il Capitano forma i giri di ispezione, li coordina e può anche staccare, in caso di bisogno, a tutte le ore, quel numero di barracelli che gli occorrono per qualunque operazione o servizio straordinario. Il Capitano deve vigilare l'andamento del servizio ed assicurare la sorveglianza mediante un turno stabile, continuativo di ispezione.

E' facoltà del Capitano alternare i barracelli nelle varie zone di sorveglianza e nei servizi in cui la Compagnia è di volta in volta impegnata.

In caso di assenza, impedimento, sospensione o revoca, lo sostituisce il vicecapitano o, in sua assenza, il graduato più anziano.

ART. 10

Nomina e funzione del Segretario

Per l'espletamento delle funzioni tecnico-amministrative e contabili la Compagnia Barracellare si avvale di un Segretario, nominato dalla Giunta Comunale su conforme Deliberazione dell'assemblea della Compagnia Barracellare, scelto fra i componenti in possesso del diploma di Scuola Media Superiore.

Qualora nessuno dei componenti della Compagnia Barracellare fosse in possesso del requisito richiesto o ne rifiutasse la carica, il Segretario può essere designato fra persone esterne.

Al Segretario, che assiste alle riunioni della Compagnia Barracellare redigendone i relativi verbali, è affidata in particolare la tenuta delle scritture contabili; egli è responsabile della loro corretta compilazione e custodia.

Al Segretario è affidata la gestione di un fondo cassa per le spese minute, riferite all'ordinaria amministrazione.

Nell'espletamento delle sue funzioni il Segretario può essere coadiuvato da uno o più Barracelli appositamente designati dalla Compagnia ed è tenuto ad osservare un orario d'ufficio che verrà concordato col Capitano.

La misura del compenso spettante al Segretario è determinata nel provvedimento di nomina e dovrà essere commisurata alla difficoltà delle mansioni espletate e agli utili effettivamente ricavati dalla Compagnia Barracellare.

Il segretario dimissionario o, che per cause di forza maggiore, non possa più svolgere le funzioni assegnategli verrà sostituito con le stesse procedure indicate nel primo capoverso di questo articolo.

ART.11

Obblighi del segretario

Il Segretario deve tenere in perfetto ordine tutti i registri prescritti in conformità all'art. 23 del R.D. del 14.07.1898 n. 403, ed eseguire tutti gli atti amministrativi necessari allo svolgimento della gestione.

ART.12

Contabilità e Amministrazione

La gestione finanziaria della Compagnia Barracellare si svolge in base a un Bilancio annuale di previsione, redatto in termini di cassa, che decorre dalla data di immissione in servizio della Compagnia Barracellare e per gli anni successivi dal 1°

gennaio e da un rendiconto contabile dal quale risulti il fondo cassa iniziale, le entrate riscosse, i prelievi, i pagamenti eseguiti.

La gestione finanziaria della Compagnia Barracellare è documentata dalla tenuta, a cura del Segretario, dei seguenti registri contabili:

1. Registro personale della Compagnia nel quale dovranno essere giornalmente annotati:
 - le pattuglie comandate in servizio;
 - le assenze, le mancanze commesse e le punizioni inflitte con l'indicazione delle ronde;
2. Registro degli assicurati con annotazione dei relativi beni;
3. Registro delle denunce e degli accertamenti d'ufficio;
4. Registro dei danneggiati e dei danneggianti;
5. Registro delle tenture;
6. Registro delle notifiche;
7. Registro giornale di cassa;
8. Registro di protocollo;
9. Registro delle sanzioni pecuniarie ai barracelli;
10. Registro delle deliberazioni della compagnia;
11. Registro delle udienze barracellari.

I predetti registri, prima di essere messi in uso, dovranno essere numerati in ciascun foglio e vidimati dal sindaco, o da un suo delegato, che ne redigerà verbale in calce all'ultimo foglio.

Il Registro giornale di cassa deve portare per ogni foglio il bollo del Comune e la firma del Sindaco. A fine esercizio e dopo sistemati i conti, verrà depositato nell'Archivio del Comune.

Il bilancio annuale di previsione è approvato dall'assemblea dei barracelli appositamente convocata entro il 31 dicembre dell'anno precedente quello cui si riferisce.

Al 30 giugno e al 31 dicembre di ogni anno l'assemblea della Compagnia Barracellare è tenuta ad approvare un rendiconto contabile sull'attività svolta, dal quale risulti fra l'altro, il fondo cassa iniziale, le eventuali entrate riscosse, i prelievi e i pagamenti eseguiti nel semestre e il fondo cassa finale. Tali rendiconti contabili dovranno essere presentati in triplice copia, ai sensi dell'art. 17 comma 6 della L.R. 15/7/1988 n. 25.

Una copia del rendiconto deve essere trasmessa a cura del Comune all'Assessorato Regionale competente in materia di enti locali, un'altra viene depositata nell'archivio comunale, la terza viene archiviata presso la segreteria barracellare.

La Compagnia Barracellare è altresì tenuta, in allegato al rendiconto, a presentare una relazione dettagliata descrittiva dell'attività realizzata e degli obiettivi raggiunti.

Il Sindaco esercita la sorveglianza sulla gestione contabile e amministrativa della Compagnia Barracellare e a tal fine può disporre, in qualsiasi momento, verifiche di cassa e procedere all'esame dei registri contabili.

Il Segretario dovrà presentare al Sindaco ad ogni sua richiesta i registri barracellari e depositarli nell'archivio comunale a gestione ultimata.

Le funzioni di tesoreria sono affidate a un istituto di credito.

L'organo di revisione del Comune svolge le sue funzioni anche nei confronti della Compagnia Barracellare.

Il segretario non può usufruire, neanche momentaneamente, a proprio profitto, delle somme di pertinenza della Compagnia.

E' tenuto inoltre a rilasciare, entro trenta giorni dalla richiesta scritta, ai soggetti interessati, copia degli atti contenuti nei registri mediante la percezione di € 2,00 (due/00 euro) a ogni pagina, previa preliminare acquisizione dell'autorizzazione alla divulgazione dei dati personali e sensibili ivi contenuti, ai sensi della normativa in vigore sul trattamento dei dati personali. In nessun caso potranno essere rilasciati documenti o copie di registri o altro contenenti dati personali senza l'espressa autorizzazione sottoscritta dalle persone o dai soggetti interessati, salvo i casi previsti dalla legge.

ART. 13

Entrate, uscite e utili della Compagnia Barracellare

Le entrate della Compagnia Barracellare sono costituite:

1. dai compensi per la custodia dei beni pubblici;

2. dai diritti di assicurazione;
3. dagli utili ricavati dal rilascio o dalla vendita del bestiame sequestrato, così come previsto dagli artt. 44, 45, 46, 47 del Regio Decreto del 14.07.1898, n. 403;
4. dai contributi finanziari erogati da enti pubblici o da privati;
5. da ogni altro introito consentito a norma delle vigenti disposizioni.

I pagamenti sono disposti con mandati a firma congiunta del Capitano e del Segretario della Compagnia. Le riscossioni avverranno tramite ricevute di bollettari a madre e figlia, numerati, bollati e vidimati dal Sindaco o da un suo delegato.

Gli utili della gestione verranno ripartiti secondo le modalità previste dall'articolo 18 della l.r. 25/1988.

I barracelli a cui sono state applicate sanzioni pecuniarie non rientrano nella ripartizione dei proventi derivanti dalle proprie sanzioni pecuniarie.

Al componente la Compagnia che durante l'esercizio trascorso non abbia prestato effettivo servizio non compete alcuna quota degli utili dei contributi e dei premi. Non è consentito procedere ad alcuna ripartizione di utili fra i barracelli a valere sul fondo di garanzia di cui al successivo articolo 14 prima che siano interamente liquidati e risarciti i danni agli assicurati e prima che i rendiconti siano stati deliberati dalla Compagnia e approvati dalla Giunta Comunale.

Prima di procedere alla ripartizione definitiva degli utili, si dovranno liquidare nell'ordine:

- a. gli emolumenti dovuti al segretario;
- b. le spese per liti, perizie, di amministrazione;
- c. tutte le spese concernenti il servizio barracellare;
- d. il rimborso ai barracelli per l'uso del proprio automezzo per lo svolgimento dei giri di ispezione (da corrispondere secondo le tabelle ACI in vigore).

Le controversie fra il Segretario e la Compagnia e fra i componenti la Compagnia per la ripartizione degli utili possono essere risolte in via amministrativa dal Sindaco.

ART. 14

Responsabilità della Compagnia Barracellare

La responsabilità della Compagnia Barracellare concerne esclusivamente le ipotesi di furto e di danneggiamento non derivante da incendi e si estende a tutti i beni assicurati ed ai loro accessori, compreso il bestiame, purchè tenuto custodito in luoghi chiusi o cinti da muro, siepe, fosso o altra recinzione che ne impedisca l'uscita.

La Compagnia Barracellare non risponde dei furti e dei danni a beni affidati alla sua custodia quando ne siano stati individuati con certezza gli autori con sentenza passata in giudicato; negli altri casi la Compagnia risponde dei furti e dei danni, salva azione di rivalsa nei confronti dei responsabili. Delle obbligazioni verso gli assicurati la Compagnia risponde alla chiusura di ciascun esercizio finanziario con un fondo di garanzia appositamente costituito suddiviso in sezioni in relazione al tipo di prestazioni fornite e costituito dal 70% delle corrispondenti entrate. Il rimanente 30%, unitamente alle entrate di cui ai punti 3 e 4 dell'art. 13, costituiscono il fondo minimo per le spese di funzionamento della Compagnia. Sono ammesse sul predetto fondo esclusivamente anticipazioni di cassa, con reintegro, per far fronte alle spese ordinarie di funzionamento della Compagnia, nella misura non eccedente il trenta per cento della dotazione.

ART.15

Assicurazione e custodia dei beni

Entro il termine di 30 giorni dalla data di effettiva immissione in servizio della Compagnia Barracellare, e per gli anni successivi del triennio di durata in carica della Compagnia entro il 31 gennaio, tutti gli interessati ad assicurare i loro beni possono presentare la denuncia che deve essere redatta e firmata in doppio originale (**sotto forma di dichiarazione ai sensi della normativa in vigore**), una delle quali, sottoscritta dal Segretario della Compagnia, verrà restituita al denunciante.

L'assicurazione dei terreni e del bestiame è facoltativa.

I beni da assicurare devono essere specificatamente indicati nella denuncia e possono essere tutti quelli indicati nell'art. 35 del R.D. 14/7/1898 n. 403, fatte salve le eccezioni di cui al quarto comma dell'art. 4 della L.R. 15.07.1988 e la facoltativa prevista dal sesto comma dell'art. 4 della stessa legge regionale.

Oltre i beni indicati nell'art. 35 del R.D. 14.07.1898 n. 403, possono essere affidati in custodia alla Compagnia altre aree o caseggiati pubblici e privati posti entro il territorio comunale dietro compenso da stabilire con il committente.

I proprietari potranno facoltativamente affidare in custodia alla Compagnia stabilimenti industriali ed artigianali ubicati in qualsiasi punto del territorio comunale, case di campagna, di civile abitazione dietro compenso concordato tra le parti dietro regolare verbale redatto dal Segretario della Compagnia e controfirmato dalle parti e dal Capitano.

E', inoltre, data facoltà alla Compagnia di assicurare strutture, immobili e capi di bestiame, impianti e beni accessori fissi o mobili di/o pertinenti del fondo, definendo con l'assicurato i termini contrattuali.

Per procedere all'assicurazione dei detti beni, l'interessato dovrà presentare apposita richiesta per l'eventuale sorveglianza e la conseguente segnalazione delle proprietà, dei beni e del bestiame che intende affidare, indicando la quantità e il valore degli stessi, con dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, ai sensi della normativa in vigore.

L'inoltro della richiesta e della dichiarazione sostitutiva per l'assicurazione degli immobili e del bestiame dovrà pervenire entro il 30 ottobre dell'anno antecedente a quello in cui si intende assicurare il bene.

Le responsabilità della Compagnia per i beni assicurati sono quelle indicate nell'art. 19 della Legge Regionale 15/7/1988 n. 25.

Il Capitano ha l'obbligo di far conoscere al pubblico il tempo e il luogo in cui si ricevono le denunce nonché l'orario d'ufficio.

ART.16

Tempi per la denuncia

La denuncia dei furti e dei danni subiti, presentata per iscritto dagli assicurati, deve essere immediata all'avvenuto reato e in ogni modo non oltre cinque giorni dall'evento.

In caso contrario la Compagnia non è tenuta al pagamento di alcun indennizzo. Tuttavia è facoltà della stessa indennizzare parzialmente danni denunciati entro 10 giorni dall'evento.

Il segretario registra le denunce e ne dà ricevuta al denunciante.

ART.17**Accertamento violazioni di norme**

Nelle materie di competenza di cui all'art. 3) del presente regolamento, il Capitano e i graduati della Compagnia Barracellare possono procedere all'accertamento delle violazioni di norme per le quali sia prevista la sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro, secondo il disposto dell'art. 6 della Legge Regionale 15. 07.1988, n. 25.

I soggetti incaricati, ai sensi del presente articolo, di procedere all'accertamento delle infrazioni devono essere muniti di apposito documento, rilasciato dal Sindaco dal quale risulti la legittimazione all'esercizio della funzione.

I soggetti che procedono all'accertamento delle infrazioni ai sensi del presente articolo sono titolari dei poteri previsti dall' art. 13 primo e secondo comma della legge 24.11.81 n. 689, fatto salvo l'esercizio degli specifici poteri previsti dalle leggi vigenti.

Le violazioni di cui ai commi precedenti sono accertate mediante verbale redatto in triplice copia e contenente:

- a) l'indicazione del tempo e del luogo dell'accertamento;
- b) le generalità e la qualifica del verbalizzante nonché la Compagnia di appartenenza;
- c) le generalità del trasgressore e, nell'ipotesi prevista dall' art. 2 della legge 24.11.81 n. 689, quando sia possibile, del soggetto tenuto alla sorveglianza sullo stesso;
- d) l'eventuale indicazione degli obbligati in solido ai sensi dell' art. 6 della legge 689/81;
- e) la descrizione sommaria del fatto costituente la violazione, l'indicazione delle circostanze di tempo e di luogo, degli strumenti e specifica dei mezzi impiegati dal trasgressore, nonché le generalità di persone in grado di testimoniare sui fatti oggetto della violazione;
- f) l' indicazione specifica delle norme la cui violazione viene contestata;
- g) l'annotazione delle eventuali dichiarazioni rese dal trasgressore, se presente;

- h) l'individuazione dell' ente o dell' organo al quale il trasgressore ha la facoltà di presentare iscritti difensivi e documenti, nonché richiesta di audizione, secondo quanto prescritto dall'art. 18 della legge 24.11.81 n. 689;
- i) la firma del verbalizzante;

Nei cinque giorni successivi all'accertamento della trasgressione copia del verbale deve essere consegnata personalmente dall'accertante o a mezzo raccomandata con ricevuta di ricevimento all'autorità competente a ricevere il rapporto ai sensi dell'art. 17 della Legge 24.11.81 n. 689 e del D.P.R. 29.7.82 n. 571.

Le successive fasi del procedimento sanzionatorio, compresa quella dell'eventuale opposizione, verranno curate dal Corpo di Polizia Locale secondo le disposizioni di cui agli artt. 18 e seguenti della Legge 24.11.81 n. 689.

ART. 18

Premi di assicurazione

Per tutti i beni su cui la Compagnia è chiamata a rispondere è dovuta alla medesima un premio di assicurazione; le colture plurime all'interno dello stesso fondo saranno assoggettate a tassazione in base alle tariffe vigenti per ogni singola coltura praticata.

Il premio sarà fissato da una specifica deliberazione della Giunta Comunale, ogni tre anni, secondo le seguenti voci:

TIPO DI COLTURA	PREMIO DI ASSICURAZIONE (€ per Ha)
pascolo	3,00
Foraggere	5,00
Altre colture erbacee	4,00
Vigneto fruttifero	20,00
Vigneto non fruttifero	10,00
Frutteto	23,00
Impianti silvo forestali	10,00
Oliveto	14,00
Olivi singoli	0,25

Grano,colza,soia	5,00
Orzo,avena	4,00
Fave,ceci,piselli,lenticchie,fa gioli	5,00
Zafferano	50,00
Colture specializzate e intensive	50,00
mais	7,00
pomodoro	13,00
patate	13,00
Angurie	13,00
Meloni	13,00
cipolle	13,00
carciofo	18,00
Altre ortive	13,00
Alberi da frutta sparsi	1,00

Tariffe per il bestiame a capo assicurato:

- a) pecore € 1,00
- b) agnelli € 0,50
- c) suini € 2,50
- d) suinetti € 0,50
- e) bovini adulti € 5,00
- f) vitelli € 2,50
- g) equini € 5,00
- h) asini € 1,00

ART.19

Tariffe e compensi

La Giunta Comunale fissa ogni tre anni le tariffe dei compensi e dei diritti di assicurazione spettanti alla Compagnia, nonché le indennità per il risarcimento danni.

Il compenso può essere versato in un'unica rata al momento dell'avvenuta assicurazione oppure in due rate di cui la prima verrà versata al momento stesso dell'assicurazione e la seconda alla scadenza dei sei mesi successivi.

ART. 20

Furti e danneggiamenti ai terreni.

La Compagnia risponderà dei furti e dei danneggiamenti ai terreni assicurati.

La Compagnia non risponderà dei danni ai proprietari negligenti nella raccolta dei frutti maturi che lascino trascorrere i termini ottimali per la raccolta.

E' proibito attraversare o introdursi, senza alcun giustificato motivo, nelle altrui proprietà, qualunque sia la coltura. Egualmente è proibito a tutti indistintamente cogliere dagli alberi o dalle vigne di altrui proprietà qualsiasi tipo di frutta o uva; è egualmente proibito, prima che sia ultimata la vendemmia, raccogliere grappoli o racimoli. Al contravventore verrà applicata una sanzione pecuniaria di € 15,00.

Saranno, altresì, oggetto di sanzione amministrativa, le infrazioni alle seguenti disposizioni:

- A. coloro i quali verranno sorpresi cagionando danni di qualsiasi natura svellendo erba o altro nelle altrui proprietà; al contravventore verrà applicata una sanzione pecuniaria di € 10,00.
- B. coloro i quali, con qualsiasi mezzo meccanico, specialmente trattori, verranno sorpresi a transitare abusivamente nei terreni altrui, quando non sia strettamente indispensabile il passaggio per accedere al fondo da coltivare, il trattorista deve scegliere il passaggio ritenuto il più breve e una volta raggiunto il fondo deve eseguire i lavori senza sconfinare dal proprio limite. I trasgressori saranno passibili di una sanzione di € 30,00 oltre il risarcimento dei danni.

ART. 21

Indennità

Le indennità per il furto o il danneggiamento delle colture che la Compagnia dovrà liquidare agli assicurati saranno corrisposte alla chiusura di ciascun esercizio finanziario.

La compagnia inoltre risponde di eventuali danni o di furti per un massimo del 20% del premio versato nell'anno dagli assicurati.

La compagnia è obbligata ad erogare i servizi stipulando un contratto di assicurazione in virtù del quale la stessa risponde dei danni ai beni ad essa affidanti (art. 19 l.r. 25/88) per la vigilanza e custodia, per i quali è fatto obbligo ai proprietari di corrispondere un compenso (premio) alla compagnia (art. 4 l.r. 25/88)

ART. 22

Sequestri, tenture o sanzioni pecuniarie

La Compagnia, trovando del bestiame incustodito in terreni altrui, lo deve custodire e vigilare al fine di evitare ulteriori danni a terzi avvertendo contestualmente i proprietari.

Per il bestiame tenturato il proprietario pagherà alla compagnia per i diritti di tentura:

Da € 25 a € 500 - sino a 50 capi ovini o caprini, in pascolo semplice senza frutti pendenti;

Da € 50 a € 500 - da 51 a 150 capi ovini o caprini, in pascolo semplice senza frutti pendenti;

Da € 75 a € 500 - oltre i 151 capi ovini o caprini, in pascolo semplice senza frutti pendenti;

Da € 25 a € 500 - sino a 10 capi bovini, equini o suini a pascolo semplice senza frutti pendenti;

Da € 50 a € 500 - da 11 a 20 capi bovini, equini o suini a pascolo semplice senza frutti pendenti;

Da € 75 a € 500 - oltre i 21 capi bovini, equini o suini a pascolo semplice senza frutti pendenti;

Da € 35 a € 500 - sino a 50 capi ovini o caprini, in pascolo chiuso o con frutti pendenti;

Da € 40 a € 500 - da 51 a 150 capi ovini o caprini, in pascolo chiuso o con frutti pendenti;

Da € 60 a € 500 - oltre i 151 capi ovini o caprini, in pascolo chiuso o con frutti pendenti;

Da € 30 a € 500 - sino a 10 capi bovini, equini o suini a pascolo chiuso o con frutti pendenti;

Da € 60 a € 500 - da 11 a 20 capi bovini, equini o suini a pascolo chiuso o con frutti pendenti;

Da € 80 a € 500 - oltre i 21 capi bovini, equini o suini a pascolo chiuso o con frutti pendenti;

I diritti di tentura devono essere pagati entro e non oltre trenta giorni dalla notifica.

In caso di recidiva il diritto di tentura va raddoppiato.

ART. 23**Spese per la custodia del bestiame**

Oltre ai diritti di tentura spettano alla Compagnia, per il bestiame tenuto in custodia e vigilato, le spese di custodia e mantenimento come segue:

capi bovini, equini e suini € 7,00 x giorno x capo

capi ovini e caprini € 2,00 x giorno x capo;

oltre all'indennità di accompagnamento di € 10 per ogni ora di assistenza di ciascun barracello tenturante.

La Compagnia è in obbligo, qualora lo conosca, di avvisare il proprietario sia per il ritiro del bestiame che per il pagamento della sanzione pecuniaria; in mancanza informa del fatto le autorità competenti.

Il proprietario che non ritirerà il bestiame entro le 24 ore dall'avvenuta notifica sarà tenuto a versare, a favore della Compagnia, altresì una sanzione pecuniaria pari al 50% sui diritti stabiliti nel presente articolo.

ART. 24**Permessi di pascolo**

Coloro i quali intendessero introdurre il loro bestiame nell'altrui proprietà a scopo di pascolo devono depositare presso la Compagnia Barracellare l'autorizzazione scritta del proprietario del fondo.

Il pastore conducente il bestiame deve, se richiesto, esibire ai barracelli l'elenco dei pascoli debitamente vidimato dalla Compagnia che conserva in ufficio l'autorizzazione o il permesso del relativo proprietario. In caso di trasgressione o di sospetto pascolo abusivo il bestiame va tenturato ed il proprietario del fondo deve essere informato.

I permessi scritti dei proprietari devono indicare con precisione la località, l'estensione, i confinanti, la natura del pascolo nonché la data di inizio e di cessazione dell'autorizzazione.

ART. 25**Perizia dei danni**

Per la perizia e la valutazione dei danni ai beni assicurati è previsto che si faccia ricorso a degli esperti, uno per parte.

All'inizio dell'esercizio barracellare l'assemblea dei barracelli provvederà alla nomina di un perito specializzato in danneggiamenti; il perito dura in carica per tutta la durata della compagnia e può essere riconfermato.

La concorde valutazione degli esperti definisce l'entità del danno.

Le spese di perizia sono a carico delle parti.

Il perito, nominato dalla compagnia durante l'esercizio barracellare in corso, è tenuto a fornire al capitano e al segretario tutti i chiarimenti di cui avessero bisogno, come pure nelle udienze dell'arbitro, su tutti i danni da lui avvalorati.

Il perito ha diritto ad un'indennità per ogni avvaloramento.

In caso di non accordo può darsi luogo, su concorde richiesta delle parti, a decisione secondo equità da parte di un arbitro. Nella definizione delle controversie l'arbitro è assistito e coadiuvato da due periti indicati dalle parti.

L'arbitro è nominato, su proposta della Giunta Comunale, dal Consiglio Comunale, resta in carica per la durata della Compagnia e può essere riconfermato.

ART. 26

Requisiti e compensi degli arbitri

I requisiti richiesti per poter essere nominati arbitri sono quelli indicati dall'art. 21 della L.R. 25 del 15.07.1988, in particolare:

- A. possedere i requisiti per l'elezione a Consigliere Comunale;
- B. avere la residenza e l'effettiva dimora nel Comune di Sardara;
- C. essere persona capace di assolvere degnamente la funzione per riconosciuti requisiti di probità, carattere e prestigio.

Le spese e i relativi compensi gravano in misura uguale sulle parti.

ART. 27

Infrazioni e sanzioni disciplinari

Le infrazioni e le sanzioni disciplinari nei confronti dei componenti la Compagnia sono regolate dall'art. 23 della L.R. 15/7/1988 n. 25.

I barracelli che non adempiono ai loro doveri, sono soggetti alle seguenti sanzioni disciplinari:

- a) l'ammonizione per la mancanza commessa, con l'esortazione a non ricadervi;
- b) sanzioni pecuniarie;

- c) la sospensione dal servizio con conseguente perdita del diritto alla relativa quota degli utili della Compagnia;
- d) l'esclusione dalla Compagnia

L'ammonizione è fatta verbalmente dal capitano ed è inflitta per lievi trasgressioni. La sanzione pecuniaria, fino a un massimo di € 50,00, è inflitta dal capitano per grave negligenza al servizio, per contegno scorretto verso i superiori, per violazione del segreto d'ufficio, per comportamento indecoroso e per assenze ingiustificate.

La sospensione è proposta con richiesta motivata dal capitano e deliberata dalla Giunta Comunale, sentito l'interessato. Essa consiste nell'allontanamento dal servizio per non meno di un mese e non più di sei mesi e opera nei casi previsti per la sanzione pecuniaria qualora le infrazioni rivestano particolare gravità, ovvero, per denigrazione dei superiori, per uso dell'ufficio ricoperto a fini privati, per volontario abbandono del servizio, per violazione del segreto d'ufficio che abbia prodotto grave danno.

Il provvedimento di esclusione è adottato dalla Giunta comunale su proposta motivata del capitano dopo aver sentito l'interessato. L'esclusione comporta la perdita di tutti gli utili ai quali l'escluso possa aver diritto.

Contro tali provvedimenti disciplinari di cui alla lettera "b) del primo comma del presente articolo, è ammesso ricorso entro trenta giorni dalla notifica, alla giunta comunale, che decide entro i successivi sessanta giorni, dopo aver sentito l'interessato. Contro i provvedimenti disciplinari di cui alle lettere c) e d) del primo comma del presente articolo, è ammesso ricorso nel termine di trenta giorni dalla notifica al Consiglio Comunale che decide entro i successivi sessanta giorni.

ART. 28

Sospensione cautelare ed esclusione

I componenti della Compagnia Barracellare sottoposti a provvedimenti penali possono essere, quando la natura del reato sia particolarmente grave, sospesi precauzionalmente dal servizio con provvedimento della Giunta comunale. Il provvedimento di sospensione è obbligatorio quando nei loro confronti sia stato emesso mandato di ordine di arresto.

I componenti della Compagnia verranno esclusi se nei loro confronti sia stata pronunciata sentenza definitiva di condanna.

ART. 29**Provvedimenti disciplinari per il capitano**

Il capitano che commetta le infrazioni di cui al precedente articolo 27 può essere sospeso e, nei casi più gravi escluso, con Deliberazione del Consiglio Comunale. La sospensione e l'esclusione operano con gli effetti e con i tempi stabiliti dal succitato articolo 27.

ART. 30**Dimissioni**

Durante l'esercizio barracellare nessun membro della Compagnia potrà dimettersi senza giustificato motivo che dovrà essere riconosciuto tale dalla Compagnia e dalle competenti autorità Amministrative; se il motivo non sarà ritenuto valido, il dimissionario perderà ogni diritto sugli utili della Compagnia ferma restando la sua responsabilità.

ART.31**Scioglimento della compagnia barracellare**

Lo scioglimento della Compagnia Barracellare è deliberato dal Consiglio Comunale, su proposta della Giunta Comunale, qualora ricorrano motivi di eccezionale gravità o per accertata e reiterata impossibilità di regolare il funzionamento della stessa.

ART. 32**Riconoscimento del servizio barracellare**

Per quanto concerne il riconoscimento del servizio barracellare si rimanda all'art. 31 della l.r. 25/88 e successive modificazioni.

ART. 33**Rinvio**

Per quanto non disposto nel presente regolamento si dovranno osservare le disposizioni di legge, regolamenti e circolari in vigore per l'istituzione e il funzionamento delle Compagnie Barracellari, nonché le disposizioni emanate durante l'esercizio della Compagnia stessa.